



# Comune di Esine

(Provincia di Brescia)

UFFICIO TECNICO

DETERMINA N° 128/2025

In data 23/12/2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026  
AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001 E  
DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL  
2005 E S.M.I..**

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**VISTO** e richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 31/10/2025 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità gestionale del settore Assetto del Territorio;

## **IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

VISTI l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e l'art. 48 della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i., il quale dispone che "il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 05.08.1978 n. 457";

VISTO l'art. 48, comma 1, della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. il quale dispone che "il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata";

VISTA la deliberazione di G.R. 31/05/1994 n. 53844 con la quale la Regione Lombardia ha determinato il costo unitario di costruzione in Lire 482.300 a metro quadrato, ora €/mq. 249,09, in ossequio a quanto disposto dall'ex art. 7, comma 2, della Legge 24/12/1993 n. 537, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il predetto costo unitario di costruzione di € 249,09 è in vigore dal 25/06/1994;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. dispone che "nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale, di cui al comma 1°, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo";

DATO ATTO che questa Amministrazione ha provveduto, per l'anno 2025, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in €/mq. 496,34, giusta determinazione di questo settore n. 115 del 20/12/2024 con decorrenza all'01/01/2025;

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare anche per l'anno 2026, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione già fissato in € 249,09 dalla Giunta Regionale, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo;

VISTA la Relazione Tecnica di Calcolo redatta dal sottoscritto in data 22/12/2025 ed allegata agli atti della pratica, nella quale in base alla variazione degli indici pubblicati annualmente dall'ISTAT, risulta un costo di costruzione base aggiornato ad € 505,46 valevole per l'anno 2026, con decorrenza dal 01/01/2026;

VISTO l'art. 107 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. DI ADEGUARE, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il costo unitario di costruzione di cui alla deliberazione regionale citata in premessa, determinato preliminarmente dalla Giunta Regionale pari ad € 249,09 a metro quadrato, al nuovo valore del costo unitario di costruzione pari ad €/mq. 505,46 (euro al metro quadrato cinquecentocinque/46);
2. DI DARE ATTO che l'adeguamento *de quo* decorrerà a far data dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Esine;
4. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 23 dicembre 2025.

**IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO**

(Geom. Pellegrini Riccardo)

*(Documento firmato digitalmente)*

---

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica comunale, visti gli atti d'ufficio, visto lo statuto comunale, ATTESTA che la presente Determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n° 69).

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL TECNICO COMUNALE

(Geom. Pellegrini Riccardo)